

## CONSOB

<p>a) la denominazione sociale;</p> <p>b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;</p> <p>c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob e il <b>corrispondente collegamento ipertestuale</b>.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Pubblicità del registro)</i></p> <p>1. Il registro è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino elettronico della Consob.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Iscrizione e cancellazione dal nel registro</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione)</i></p> <p>1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.</p> <p>2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità.</p> <p>3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p>a) alla società richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;</p> <p>c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente;</p> <p><i>c-bis</i>) a qualunque soggetto, anche estero.</p> <p>In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità.</p> <p>4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette</p>	

## CONSOB

<p>alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</p> <p>5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi. L'autorizzazione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-<i>quinquies</i> del Testo Unico e dagli articoli <b>7-bis</b>, 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.</p>	<p><i>Modifica di coordinamento</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7-<i>bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti patrimoniali dei gestori)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico.</p> <p>2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e</p> <p style="margin-left: 20px;">b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori.</p> <p>3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.</p> <p>4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione dei requisiti prescritti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p>	

## CONSOB

<p>b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;</li> <li>2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</li> <li>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</li> <li>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</li> </ol> <p>d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;</p> <p>d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.</p> <p>1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.</p> <p>2. Ove il controllo ovvero la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.</p>	
<p>Art. 9</p> <p><i>(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.</p> <p>2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:</p>	

## CONSOB

<p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;</p> <p>b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;</p> <p>c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;</p> <p>d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.</p> <p>3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.</p> <p>4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.</p>	
<p>Art. 10</p> <p><i>(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)</i></p> <p>1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.</p> <p>2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.</p> <p>3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.</p>	

## CONSOB

<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)</i></p> <p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);</li> <li>b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;</li> <li>c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</li> <li>d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.</li> </ul> <p>2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Decadenza dall'autorizzazione)</i></p> <p>1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività entro il termine di sei mesi della data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dall'autorizzazione medesima.</p> <p>2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.</p> <p>3. I gestori che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attività presentano apposita istanza alla Consob.</p> <p>4. Nel caso di cui al precedente comma, la Consob, nel corso dell'istruttoria, può chiedere elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla società richiedente;</li> <li>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;</li> <li>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</li> </ul> <p>5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di</p>	

## CONSOB

<p>ricezione degli stessi.</p> <p>6. La Consob delibera entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento, salvo quanto previsto dal precedente comma.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Cancellazione dal registro)</i></p> <p>1. La cancellazione dal registro è disposta:</p> <p>a) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;</p> <p>c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;</p> <p>d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b);</p> <p><i>d-bis)</i> per effetto della decadenza dall'autorizzazione.</p> <p>2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p> <p>a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9 all'articolo 50-<i>quinquies</i>, comma 3, del Testo Unico, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;</p> <p>b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.</p> <p>3. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11-<i>bis</i>) si applicano anche ai casi previsti dal comma 1, lettere a), b), e c).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Titolo III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Regole di condotta</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi del gestore)</i></p> <p>1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il</p>	

## CONSOB

rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.

*1-bis.* Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, adotta misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori.

*1-ter.* Tra le misure di cui al comma *1-bis*, rientrano almeno:

- a) l'adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
- b) l'effettuazione della *due diligence* dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
- c) l'effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma *5-bis*.

*1-quater.* Nei casi previsti dal comma *1-bis*, il gestore fornisce adeguata informativa ai clienti sull'esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un'apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile.

2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si

## CONSOB

<p>astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.</p> <p><b>3-bis. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori sui limiti imposti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dall'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata.</b></p> <p>4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.</p> <p>5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.</p> <p><b>5-bis. Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2-bis, lettera c), il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.</b></p> <p><b>5-ter.</b> Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'articolo 17, comma 3.</p> <p><b>5-quater.</b> Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.</p> <p><b>5-quinquies.</b> Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all'articolo 24, commi 2, e 2-quater.</p> <p><b>5-sexies.</b> Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2483 del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Modifica introdotta al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF e di informare gli investitori circa i limiti posti dal codice civile</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifica introdotta per escludere che tali obblighi si applichino anche agli investitori non professionali che investono in obbligazioni tramite piattaforme di crowdfunding nell'ambito dei servizi di investimento di gestione di portafogli o consulenza in materia di investimenti</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Informazioni relative alla gestione del portale)</i></p> <p>1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le</p>	

**CONSOB**

informazioni relative:

- a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilità civile stipulata dal medesimo;
- b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;
- b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività;
- c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'articolo 13, comma 5-bis o se vi procedono i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
- d) agli eventuali costi a carico degli investitori;
- e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
- f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi della normativa applicabile in materia;
- g) alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse interessi;
- h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
- h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di società per azioni e di società a responsabilità limitata;**
- h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-quater;**
- h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della bacheca elettronica, di cui all'articolo 26, in caso di sua istituzione;**
- i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
- k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di *investor education* del sito *internet* della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;
- l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari

*Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF*

## CONSOB

<p>adottati dalla Consob;</p> <p>m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli offerenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali)</i></p> <p>1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno:</p> <p>a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;</p> <p>b) il rischio di illiquidità;</p> <p>c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall'articolo 25 del decreto;</p> <p>d) il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di <i>start-up</i> innovative e PMI innovative;</p> <p><b><i>d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile;</i></b></p> <p><b><i>d-ter) i limiti posti dall'articolo 24, comma 2-quater;</i></b></p> <p>e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;</p> <p><i>e-bis) ...omissis;</i></p> <p>f) i contenuti tipici di un <i>business plan</i> e del regolamento o statuto di un OICR;</p> <p>g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.</p> <p>2. <b>Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 5-quinquies e 5-sexies e dall'articolo 24, comma 2-quater, il gestore</b> assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie indicate all'articolo 24, comma 2 che abbiano:</p> <p>a) preso visione delle informazioni di <i>investor education</i> previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;</p> <p>b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tale aggiunta è volta a precisare che restano fermi i limiti alla sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito, ma che alle nuove categorie di investitori si applicano comunque i presidi di investor education</i></p>

## CONSOB

<p>i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali online, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;</p> <p>ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali <i>on-line</i>, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;</p> <p>iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore;</p> <p>c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Informazioni relative alle singole offerte)</i></p> <p>1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:</p> <p>a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'offerente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;</p> <p>b) gli elementi identificativi dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;</p> <p>c) le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;</p> <p>d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti;</p> <p><i>d-bis)</i> l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall'articolo 100-<i>ter</i>, comma 2-<i>bis</i>, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare;</p> <p><b>e) le categorie di investitori a cui è riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;</b></p> <p><b>f) l'indicazione dei limiti posti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata;</b></p> <p><b>g) le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione delle obbligazioni o dei titoli di debito emessi dall'offerente.</b></p> <p>2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente</p>	<p style="text-align: center;"><i>Modifiche necessarie ai fini dell'identificazione della disciplina civilistica applicabile</i></p>

## CONSOB

l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.	
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)</i></p> <p>1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;</li> <li>b) registrati in modo pronto e accurato;</li> <li>c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.</li> </ul> <p>2. I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e informano tempestivamente quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.</p> <p>3. I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;</li> <li>b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.</li> </ul> <p>4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>.</p> <p>5. Il gestore che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art. 13, comma 5-<i>bis</i> acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 3. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.</p> <p>6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25. Il gestore comunica alla banca o all'impresa di investimento a tali ultimi soggetti, presso la quale i quali è versata la provvista, le</p>	

## CONSOB

<p>informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)</i></p> <p>1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.</p> <p>2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative;</li> <li>b) predispone appositi dispositivi di <i>backup</i>.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di riservatezza)</i></p> <p>1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'offerente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di conservazione della documentazione)</i></p> <p>1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;</li> <li>b) la trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;</li> <li>c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;</li> <li>d) le attestazioni previste dall'articolo 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Art. 20-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedure per la segnalazione delle violazioni)</i></p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il</p>	

## CONSOB

<p>principio di proporzionalità. principio di proporzionalità.</p> <p>2. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p> <p>3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p> <p>f) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;</p> <p>g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p> <p>5. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p> <p>6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>	
<p>Art. 21</p> <p>(Comunicazioni alla Consob)</p>	
<p>1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:</p>	

## CONSOB

<p>a) variazioni dello statuto sociale;</p> <p>b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;</p> <p>c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;</p> <p>d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;</p> <p>e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.</p> <p>1-<i>bis</i>. Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.</p> <p>2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.</p> <p>3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:</p> <p>a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;</p> <p>b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse, <b>con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito;</b></p> <p>c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;</p> <p>d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.</p>	<p><i>Modifica necessaria per garantire un più corretto svolgimento della vigilanza</i></p>
<p><b>Titolo IV</b></p> <p><b>Provvedimenti sanzionatori e cautelari</b></p> <p>Art. 22</p> <p>(Provvedimenti cautelari)</p> <p>1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non</p>	

## CONSOB

<p>superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob valuta, altresì, le modalità di attuazione della condotta illecita e la reiterazione della violazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">(Sanzioni)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190-<i>quater</i> del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:</p> <p>a) la sospensione da uno a quattro mesi dell'attività del gestore in caso di grave violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;</p> <p>b) la radiazione dal registro in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale <del>di rischio</del> in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di soggetti diversi dagli offerenti;</li> <li>2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;</li> <li>3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;</li> <li>4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</li> <li>5) trasmissione di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;</li> <li>6) mancata comunicazione a dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;</li> <li>7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);</li> <li>8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.</li> </ol> <p>2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, rispettivamente, la sanzione immediatamente superiore o inferiore.</p>	